



## UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

Provincia di Cuneo

C.F. 93054080044

### CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE MISTA DI LAVORI E BENI E DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (ENERGY PERFORMANCE CONTRACT), MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (ART. 180 COMMA 1 D.LGS N.50/2016), PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO PER IL CONDIZIONAMENTO INVERNALE, LA GESTIONE ENERGETICA DI N. 14 EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DI MONASTERO DI VASCO, NIELLA TANARO, ORMEA, PAMAPARATO, ROBURENT, ROCCAFORTE MONDOVI’, SALICETO, SAN MICHELE DI MONDOVI’ E GARESSIO, FACENTI PARTE DEL ‘GAL MONGIOIE’, COMPRESA LA FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, INCLUSA L’ACQUA CALDA SANITARIA, PER GARANTIRE GLI STANDARD DI COMFORT PRESCRITTI NELLA NORMATIVA VIGENTE ANCHE IN TEMA DI RISPARMIO, DI CONTENIMENTO E DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, IN UN UNICO LOTTO, DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M) ED ART. 15 DEL D.LGS. N. 115/2008 E IN RELAZIONE AI PRINCIPI E FINALITÀ DI CUI AL D.LGS 4-7-2014 N. 102.- CUP: C62I19000370006 – CIG: 8165903C52**

ex artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### DISCIPLINARE DI GARA

### Sommario

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6

2.1	Documenti di gara.....	6
2.2	Chiarimenti.....	7
2.3	Comunicazioni.....	7
2.4	Comunicazioni dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del d.lgs. 50/2016, responsabilità del procedimento e accesso agli atti.....	8
3.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1	OGGETTO.....	9
3.2	IMPORTO.....	10
5	DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	11
5.1	DURATA DELLA CONCESSIONE.....	11
5.2	DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	12
6	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	15
7.	REQUISITI GENERALI.....	17
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
8.1	Requisiti di idoneità.....	17
8.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	17
8.3	Requisiti di capacità tecnico-professionali.....	18
8.4	REQUISITO DI ESECUZIONE.....	21
8.5	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, i aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	21
8.6	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	22
9.	AVVALIMENTO.....	23
10.	DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. SUBAPPALTO.....	24
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	25
12.	SOPRALLUOGO.....	28
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	29
14.	REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA GARA.....	29
15.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	30
15.1	Modalità di identificazione sul sistema telematico.....	30
15.2	Modalità di presentazione dell'offerta.....	30
16.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	32
17.	BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1.....	33
17.1	<i>CAMPO A.1 domanda PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A).....</i>	33
17.2	<i>CAMPO A.2 Documento di gara unico europeo.....</i>	36
17.3	<i>CAMPO A.3 MODELLO B – Dichiarazioni integrative a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....</i>	39
18.	BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA - STEP 2.....	40
19.	BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA – STEP 3.....	43
19.1	B.1 OFFERTA ECONOMICA - (generata dal sistema telematico).....	43
19.2	B.2 OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI A CORREDO OFFERTA ECONOMICA.....	44
20.	MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	46
21.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	47
21.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	47
21.2	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE (max 30 punti).....	51
21.3	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	52
22.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	53
23.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	55
24.	VERIFICA SOSTENIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE OFFERTE.....	55
25.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	55
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	57
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	57

## 1. PREMESSE

La Regione Piemonte è capofila del progetto europeo denominato “STEPPING, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea MED.

Oltre alla Regione Piemonte sono partner del progetto i seguenti soggetti: ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENCY (Modena), Business Support Centre Ltd, Kranj, Regional Development Agency (BSC), ENVIRONMENT PARK SPA, Huelva County Council, Malta Intelligent Energy Management Agency, Aegean Energy Agency, Regional energy and environment agency in Rhône-Alpes, Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo.

Tale progetto si inserisce nel quadro di attività svolte da tempo dalla Regione Piemonte, con particolare riferimento alla definizione di strategie di politica energetica rivolte al raggiungimento degli obiettivi comunitari al 2020 e al 2030 in materia di energia sostenibile, all’attivazione di sistemi di incentivazione finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica, all’incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e al contenimento dei consumi, nonché alla sensibilizzazione sulle tematiche energetiche.

La Regione Piemonte ha aderito nel 2010 in qualità di Struttura di Coordinamento all’iniziativa della Commissione Europea denominata Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), che raccoglie i Comuni che intendono impegnarsi formalmente a redigere e attuare un piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES).

Il progetto STEPPING (inizio 01.11.2016 – conclusione 30.10.2019) ha la finalità di promuovere la diffusione dei Contratti di Prestazione Energetica (EPC) nell’area del Mediterraneo, mediante attività di coordinamento e sperimentazione di iniziative locali, definizione di linee guida e attività di disseminazione e formazione.

Per l’attuazione del progetto in ambito locale, la Regione Piemonte, prestando supporto tecnico e giuridico agli Enti Pubblici del territorio deve creare le condizioni di attivare delle procedure di gara che prevedano l’utilizzo degli EPC.

Con le note prot. n. 623 del 19-2-2019, il GAL MONGIOIE preso atto delle attività svolte dalla Regione Piemonte ha dichiarato la propria disponibilità ad aderire al progetto STEPPING per determinare i potenziali risparmi energetici e monetari derivanti da una riqualificazione degli edifici pubblici dei Comuni del proprio territorio ed autorizzare una procedura di gara che potesse selezionare una ESCO (Energy Service Company) in grado di garantire il raggiungimento delle prestazioni energetiche definite all’interno delle audit energetiche.

Il GAL MONGIOIE con delibera n. 27 del 18-2-2019 approvava lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni interessati a partecipare al progetto e che desse mandato e delega al GAL per la pubblicazione della procedura di gara ha sottoscritto convenzioni.

A seguito della sottoscrizione delle convenzioni da parte dei Comuni con il GAL, i Comuni che hanno confermato l’impegno a realizzare il programma di investimento elaborato nell’ambito del progetto Stepping tramite affidamento con contratto EPC, sono: Città di Garessio, Comune di Monastero di Vasco, Comune di Niella Tanaro, Città di Ormea, Comune di Pamparato, Comune di

Roburent, Comune di Roccaforte Mondovì, Comune di Saliceto e il Comune di San Michele Mondovì.

Nello specifico le ESCO (Energy Service Company) che risulteranno aggiudicatrici all'esito della gara ad evidenza pubblica espletata - in attuazione della Direttiva CE/36/2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/2008 e successive norme di modificazione ed integrazione – si dovranno obbligare al compimento, con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti, di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e/o impianti di proprietà dei Comuni partecipanti a fronte di un corrispettivo strettamente correlato all'entità dei risparmi energetici ottenuti e conseguiti a seguito dell'espletamento ed implementazione delle misure ed interventi di efficientamento sui sistemi, edifici e/o impianti.

La ESCO che risulterà aggiudicataria, dovrà impegnarsi contrattualmente a garantire che i risparmi di energia non siano inferiori ai livelli offerti in gara e inclusi nel contratto, stabiliti sulla base delle attività di auditing degli edifici e ponderati sull'insieme degli edifici pubblici oggetto di riqualificazione.

Per la migliore riuscita del Programma di riqualificazione energetica, è necessaria l'azione condivisa e sinergica della Regione Piemonte, il GAL Mongioie ed i Comuni convenzionati che partecipano all'iniziativa; la prima, in qualità di responsabile del Programma di riqualificazione energetica in collaborazione con gli altri partner di progetto, il secondo quale coordinatore territoriale e responsabile della definizione del programma di investimento, i terzi, in qualità di beneficiari degli investimenti e dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalla ESCO affidataria del contratto.

Per attuare le misure di risparmio ed efficientamento energetico, il Comune beneficiario dell'iniziativa dovrà stipulare con la ESCO, un contratto di prestazione energetica per il risparmio energetico con garanzia di risultato ("EPC – Energy Performance Contract") affidato a seguito della procedura di gara.

Previa acquisizione delle determinazioni a contrarre dei Comuni coinvolti, con Determina del Direttore n. 18 del 23.10.2019, il GAL MONGIOIE ha approvato i documenti di gara e ha deliberato l'espletamento della gara telematica gestita dalla CUC dell'Unione Montana Alta Val Tanaro sulla Piattaforma Traspare per l'affidamento della concessione mista di lavori, beni e servizio di prestazione energetica per la riqualificazione e la gestione energetica del sito di proprietà dei 9 Comuni (MONASTERO DI VASCO, NIELLA TANARO, ORMEA, PAMAPARATO, ROBURENT, ROCCAFORTE MONDOVI, SALICETO, SAN MICHELE DI MONDOVI E GARESSIO) così come definiti all'Allegato A, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), ed art 15 del D. Lgs. n. 115/2008.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La ESCO aggiudicataria della gara dovrà sottoscrivere un contratto (il "Contratto EPC") con ciascun Comune alle condizioni dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara finanziando l'intero investimento di riqualificazione energetica.

Alla presente procedura si applicano le norme speciali in materia di efficienza energetica e specificamente l'art. 2, comma 1 lett. m) del D.Lgs n.115/2008 in tema di finanziamento tramite terzi nonché l'art. 15 dello stesso D.Lgs n.115/2008 in tema di affidamento contestuale della progettazione

e della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica anche in mancanza di un progetto preliminare redatto dalla Pubblica Amministrazione.

Il contratto EPC assegnato per effetto dell'aggiudicazione all'esito della presente procedura di gara, è disciplinato secondo la definizione del PPP indicato all'art. 3, lettera eee) del D.Lgs n. 50/16, finalizzata alla realizzazione delle opere di riqualificazione energetica ed alla prestazione di servizi di riduzione e risparmio energetico con la successiva gestione del servizio. In capo al concessionario operatore economico, sono trasferiti i rischi operativi di costruzione, di disponibilità e di prestazione come da specifica allocazione dei rischi previsti nel contratto e riportati nella matrice dei rischi allegata allo stesso contratto e che descrivono in modo organico il rischio operativo a carico del concessionario nella gestione tecnica, economica e finanziaria dell'investimento e del servizio.

Alla presente procedura di aggiudicazione si applicano i Criteri Ambientali Minimi emanati con il Decreto Ministero dell'Ambiente dell'11 ottobre 2017 nella misura in cui sino applicabili ai fini della ristrutturazione e manutenzione dal punto di vista della riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto di intervento.

Alla presente procedura di gara si applicano le previsioni normative e regolamentari prescritte dalle Linee Guida ANAC n. 9 in tema di monitoraggio dei Contratti di Partenariato Pubblico Privato approvate il 28 marzo 2018.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Provincia di Cuneo nei territori dei singoli Comuni citati in premessa.

**CUP: C62I19000370006**

**CIG: 8165903C52**

IL GAL MONGIOIE SCAL, con sede in Mombasiglio CN – P.zza Vittorio Veneto 1 tel. n. 0174.780268, e-mail: info@galmongioie.it, PEC: galmongioie@pec.it agisce in qualità di amministrazione aggiudicatrice avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Alta Val Tanaro.

Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso le funzioni di Stazione Appaltante saranno svolte da ciascun Comune.

Responsabile della procedura di gara: geom. Locci Fabio, qualifica: responsabile servizio tecnico Unione Montana Alta Val Tanaro.

Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): Dott. Giampietro Rubino, qualifica: Direttore GAL Mongioie.

La procedura si svolge in **modalità telematica** mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici

Il GAL MONGIOIE scal utilizza il sistema di intermediazione telematica in uso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Alta Val Tanaro, denominato "Piattaforma TRASPARE", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://unionemontanaaltavaltanaro.traspere.com/>

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con il GAL MONGIOIE scal, e C.U.C. Unione Montana Alta Val Tanaro, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda ai successivi paragrafi ed alla sezione "**Tutorial e manuali**" presente sulla piattaforma telematica.

Detti documenti dovranno essere attentamente visionati dal Candidato. L'accesso alla Piattaforma è consentito dall'apposito *link* presente sul portale <https://unionemontanaaltavaltanaro.traspare.com/>, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle candidature, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale <https://unionemontanaaltavaltanaro.traspare.com/> nella sezione “**Tutorial e manuali**” accedendo come fornitore.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma TRASPARE si prega di contattare il Contact Center telefonando al n. 0881665131

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato di Gestione per gli Edifici;
- 2) Il Piano di Misura e Verifica delle Prestazioni Termico (PMVPT);  
nonché gli
- 3) Audit energetici e la documentazione tecnica relativa ai singoli edifici e baseline.
- 4) Schema di Contratto EPC e relativi allegati compresa la Matrice dei Rischi
- 5) Bando di gara;
- 6) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 7) i seguenti **Modelli**<sup>1</sup> per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa e autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e per la presentazione dell'offerta tecnica:
  - Modello A – Dichiarazioni a corredo della partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000;
  - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in versione WORD;
  - Modello B - Dichiarazioni integrative a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato word per concorrente e progettista sia esso indicato o associato;
  - Modello C - Dichiarazione cumulativa assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione - avvalimento;
  - Modello D - Offerta economica e dichiarazioni a corredo.

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il DGUE e i modelli di partecipazione e dichiarazioni sostitutive per la partecipazione alla Gara, lo schema di Contratto EPC, degli allegati al Contratto EPC e del Capitolato di Gestione ed il Piano di Verifica e Misura delle Prestazioni sono consultabili e disponibili sulla piattaforma TRASPARE, ricercando la presente procedura tramite il motore di

---

<sup>1</sup>Si consiglia, per rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa, l'utilizzo dei sopradetti Modelli, predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui il concorrente, al contrario, voglia rendere le dichiarazioni previste dalla legge e dal presente Disciplinare su un facsimile differente da quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, si ricorda che tali dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello dei Modelli e devono essere compilati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

ricerca bandi all'indirizzo: <https://unionemontanaaltavaltanaro.traspare.com/>

Si specifica che la Documentazione Tecnica rappresenta un mero supporto tecnico di riferimento e non una documentazione progettuale (in caso di discordanza o incertezza tra i predetti documenti e quanto indicato nella Baseline e/o nel presente disciplinare di gara, prevarranno i dati indicati nelle Baseline e nel presente Disciplinare di Gara), fermo restando che le soluzioni progettuali presentate dovranno in ogni caso essere conformi a tutte le disposizioni e/o vincoli regolamentari e di legge presenti sugli edifici.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopradetta Documentazione di Gara.

## **2.2 CHIARIMENTI**

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'Amministrazione aggiudicatrice per mezzo della funzionalità "richiesta chiarimenti", presente sulla piattaforma TRASPARE e relativa alla procedura di gara in oggetto;

Il termine ultimo per l'inoltro delle richieste di chiarimenti è fissato per il giorno **24 marzo 2020, ore 12:00:00**.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma TRASPARE, relativa alla presente procedura. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale interfaccia, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il giorno **27 marzo 2020**, mediante pubblicazione in forma anonima.

Si precisa che:

- l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma TRASPARE e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara;
- l'Amministrazione aggiudicatrice non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo del disciplinare e bando di gara;
- l'Amministrazione aggiudicatrice non fornirà chiarimenti telefonici.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs 50/2016 e sm.i., avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area dedicata relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sulla piattaforma TRASPARE. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica certificata dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione alla piattaforma, secondo quanto previsto dalle modalità di registrazione. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione aventi carattere generale, quali gli avvisi relativi alle sedute pubbliche e le comunicazioni inerenti la documentazione di gara, vengono pubblicate sulla piattaforma TRASPARE e sul sito istituzionale dell'Unione Montana Alta Val Tanaro nella sezione dedicata ai Bandi di Gara.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la presenza di comunicazioni e avvisi nelle sezioni "Home", "Gare", e "Comunicazioni" all'interno della piattaforma TRASPARE.

Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione aggiudicatrice; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

#### **2.4 COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, del D.Lgs 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione non efficace;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dell'esecuzione, del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi



comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI**

#### **3.1 OGGETTO**

Oggetto della concessione è l'affidamento di lavori, beni e del servizio di prestazione energetica (*Energy Performance Contract – EPC*), mediante un Partenariato Pubblico-Privato (Art. 180 comma 1 D.Lgs 50/2016), per la riqualificazione energetica di 14 edifici di proprietà dei Comuni di MONASTERO DI VASCO, NIELLA TANARO, ORMEA, PAMAPARATO, ROBURENT, ROCCAFORTE MONDOVI', SALICETO, SAN MICHELE DI MONDOVI' E GARESSIO (così come specificati nell'Allegato A) e la gestione energetica dei rispettivi edifici comunali, compresa la fornitura del vettore energetico, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento, inclusa l'acqua calda sanitaria, per garantire gli standard di comfort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) e art. 15 del D. Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102.

Ferma restando la dettagliata descrizione dei servizi oggetto della presente concessione riportata nel 'Capitolato di Gestione', il Bando ha lo scopo di ottenere la proposizione di un'offerta tecnico-economica in riferimento ai seguenti servizi:

- Interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico sui 14 edifici pubblici di proprietà dei 9 comuni, indicati nell'Allegato 'A' del presente Disciplinare, liberamente proponibili dall'impresa concorrente in sede di offerta, migliorativi dei limiti minimi di risparmio dei consumi e degli investimenti, fissati dall'Amministrazione Aggiudicatrice negli allegati al presente Disciplinare di Gara, con le modalità di partecipazione dettagliatamente indicate all'art. 15 del Disciplinare di Gara e con l'utilizzo degli stessi appositi allegati per proporre l'offerta tecnica ed economica;
- la manutenzione ordinaria, la gestione energetica e conduzione degli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria;
- la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sugli interventi di riqualificazione energetica implementati dalla ESCo,
- la fornitura dei vettori energetici di energia termica necessaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per tutti gli impianti degli edifici compresi nell'ambito della procedura, previa intestazione dei contratti d'utenza, secondo i termini e le modalità indicati nello Schema di Contratto Attuativo EPC.

Il valore complessivo dell'affidamento della Concessione è di **€ 1.989.201=** IVA di legge esclusa e comprensiva della fornitura del vettore. Di tale valore, l'importo minimo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica previsto, secondo la descrizione riportata all'art. 5.2 del Disciplinare e l'Allegato B, è di **€ 715.661=** IVA di legge esclusa. Gli oneri della sicurezza sono stimabili in circa il 2% e non soggetti a ribasso. Il valore della concessione può aumentare in funzione del valore del risparmio energetico offerto.

Il risparmio garantito annuo formulato in gara nell'offerta tecnica dall'impresa concorrente, sarà oggetto di verifica e monitoraggio secondo i Piani di Misura e Verifica delle Prestazioni e secondo le

disposizioni del Contratto EPC e del Capitolato di Gestione con conseguente adeguamento del corrispettivo relativo alla remunerazione del canone da versare alla Concessionaria.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso piano per la realizzazione degli investimenti in opere e servizi pubblici e l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

Il Piano Economico e Finanziario (PEF) di cui all'art. 19 del presente Disciplinare deve evidenziare che il contributo pubblico generato dalle varie fonti di finanziamento per la realizzazione dei servizi e opere offerte, non deve superare il 49% dei costi totali in aggiunta alle fonti di finanziamento pubblico esistenti.

### **3.2 IMPORTO**

Il valore complessivo dell'affidamento della Concessione è di **€ 1.989.201=** IVA di legge esclusa.

Di tale valore, l'importo minimo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica previsto, secondo la descrizione riportata al paragrafo 5.2 del Disciplinare e l'Allegato B, è di **€ 715.661=** IVA di legge esclusa. Gli oneri della sicurezza sono stimabili in circa il 2% e non soggetti a ribasso. Il valore della concessione può aumentare in funzione del valore del risparmio energetico offerto.

## **4. FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO**

Per "Fornitura del Vettore Energetico" si intende l'approvvigionamento da parte dell'impresa concorrente del vettore energetico, indipendentemente dal tipo di combustibile necessario (gas naturale, gasolio, energia elettrica o altro, ivi compreso il teleriscaldamento) per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda e acqua surriscaldata e vapore e di eventuali impianti di cogenerazione, se presenti.

Il Concessionario dalla data di avvio della Fase I di Gestione dovrà provvedere alla Fornitura del Vettore Energetico necessario al corretto funzionamento di tutti gli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda e acqua surriscaldata e vapore presenti negli Edifici nelle quantità, qualità e caratteristiche richieste in fase di gara, così come specificate dal Concedente e riportato nel Piano di Misura e Verifica della Prestazione.

In riferimento al vettore energetico rilevante per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale, (ivi compreso il teleriscaldamento), di produzione di acqua calda, acqua surriscaldata, e degli eventuali impianti di cogenerazione, l'impresa Concessionaria garantisce al Concedente che il vettore energetico fornito sarà pienamente conforme alle prescrizioni contenute nella Parte V – Allegato X del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), nonché a tutte le altre disposizioni di legge e ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità locali.

Il Concessionario dovrà provvedere all'intestazione in capo a sé dei contatori d'utenza relativi ai contratti di Fornitura del Vettore Energetico prima della data di inizio di erogazione della fornitura e, in ogni caso, entro 5 giorni prima della data di inizio della Fase I di Gestione.

In riferimento alla fornitura del vettore energetico rilevante per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale, produzione di acqua calda ed eventuali impianti di cogenerazione, il Concessionario dovrà altresì provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico del combustibile previsti dalla corrente normativa fiscale e contabile, senza oneri aggiuntivi per il Concedente.

### **Calcolo Prezzo di Fornitura**

Il prezzo di riferimento per l'approvvigionamento del vettore energetico nell'ambito della presente procedura di gara è quello relativo agli ultimi aggiornamenti a disposizione della provincia di Cuneo in relazione alle procedure di affidamento indette da Consip S.p.A (Convenzione Consip) e della centrale di committenza regionale SCR, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.L. n. 95/2012, secondo la procedura indicata all'art.6 del PMVP allegato al presente Disciplinare.

## **5 DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL CANONE**

### **5.1 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata del contratto di concessione è di anni 14 contati a partire dalla consegna degli edifici dal Comune Concedente alla Concessionaria a seguito della sottoscrizione del contratto, così suddivisi:

- **FASE I** per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- **FASE II** per l'effettiva gestione, conduzione e manutenzione degli impianti.

**FASE I** inizia con la consegna degli immobili alla Concessionaria ed ha una durata di 12 mesi. Nell'ipotesi in cui la scadenza della FASE I dovesse ricadere nel corso della stagione termica (15 ottobre/15 aprile), la FASE I estende la sua durata fino al termine della detta stagione. La data di scadenza della FASE I sarà espressamente indicata nel Contratto EPC.

Durante la FASE 1, la Concessionaria dovrà provvedere alla fornitura dei vettori energetici, alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli edifici/impianti, alla presentazione del progetto esecutivo per l'approvazione da parte del Comune Concedente e alla prevista realizzazione completa degli interventi di riqualificazione energetica, compreso il collaudo.

I lavori dovranno essere eseguiti e collaudati entro il termine ultimo della FASE I, garantendo la piena funzionalità, senza interruzione, degli edifici oggetto dei lavori con riserva di indicare le specifiche prescrizioni e modalità esecutive nel Contratto EPC.

**FASE II:** inizia a partire dalla conclusione della FASE I e ha una durata pari a 13 anni. Durante la Fase II, la Concessionaria dovrà provvedere alla conduzione, alla gestione e alla manutenzione ordinaria (e straordinaria come prevista) degli edifici e degli impianti, il tutto secondo quanto prescritto e riportato nel Capitolato di Gestione e nel Contratto EPC.

A conclusione della FASE I, viene effettuato il collaudo dei lavori di riqualificazione energetica finalizzato alla verifica che gli interventi effettuati siano conformi al progetto definitivo ed esecutivo approvato. In caso di esito positivo, si attiva la successiva FASE II. In caso di esito negativo, verrà assegnato alla Concessionaria, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, un congruo termine per la regolarizzazione degli interventi. In caso di ulteriore inadempimento o di mancato collaudo per fatto imputabile alla Concessionaria, il Concedente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del Contratto EPC con le modalità previste nello stesso Contratto.

In tale ipotesi, i lavori realizzati resteranno acquisiti al patrimonio del Comune a titolo di risarcimento per l'inadempimento contrattuale della Concessionaria, salvo il rimborso alla medesima di una somma in relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione

del danno subito dal Concedente:

- rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel primo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- rimborso di una somma corrispondente al 20% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel secondo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- rimborso di una somma corrispondente al 10% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel terzo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- nessun rimborso nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga dopo il terzo triennio della FASE II.

## **5.2 DETERMINAZIONE DEL CANONE**

Ciascuna Fase è remunerata da un canone diverso.

### **A) Determinazione del canone annuo della Fase I**

Durante la FASE I, viene corrisposto alla Concessionaria una “quota forfait” ossia un importo forfetariamente stabilito dall’Amministrazione Aggiudicataria pari alla spesa storica annua per consumi energetici e manutenzione ordinaria come riportate nelle baseline di gara indicate in dettaglio per il Comune all’Allegato B, meno il 10 %.

### **B) Determinazione del canone annuo dei 13 anni di gestione degli impianti (Fase II)**

Il canone spettante all’Agiudicatario, considera le seguenti quote:

$$C = C_M + C_c + C_I$$

dove:

C è il canone riferito ai servizi oggetto di concessione per gli edifici di cui all’allegato A.

C<sub>M</sub> è la parte del canone relativa alla gestione e agli interventi di manutenzione degli impianti

C<sub>I</sub> è la quota relativa a agli interventi di riqualificazione

C<sub>c</sub> è la quota relativa ai consumi di energia.

#### **Quota relativa ai consumi di energia (CC)**

Comprende tutti i costi relativi ai consumi di energia specifici per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS degli impianti di cui al presente Disciplinare, comprensivi della copertura di tutti gli oneri legati alla fornitura.

Ovvero, tale quota di canone è esprimibile come:

$$C_C = E_s \times TG \times (1 - r_{CC})$$

dove

ES = è il consumo di gas metano storico riferito ai soli consumi energetici del Comune posto a base di gara.

TG = è la tariffa più conveniente disponibile per le PA nelle centrali di acquisto nazionali o regionali (CONSIP, SCR) per la l'acquisto del gas metano in vigore così come meglio descritto al punto 6 del PMVP e riferito al periodo di misura

r<sub>cc</sub> = è la % di risparmio offerto dal concorrente e

$$r_{CC} \geq r_{c\min}$$

dove

r<sub>Cmin</sub> = è il risparmio minimo di energia garantito per la PA posto a base di gara

### **Quota relativa alla gestione e agli interventi di manutenzione ( C<sub>m</sub> )**

Comprende tutti i costi relativi alla gestione e agli interventi di manutenzione ordinaria necessari per la corretta conduzione degli impianti di cui all'allegato A.

Ovvero, tale quota di canone è esprimibile come:

$$C_M = \text{baseline MS} \times (1 - r_{MSc})$$

dove

baselineMS è la spesa storica di manutenzione e conduzione degli impianti di cui al presente Disciplinare per gli edifici del Comune di cui all'Allegato 'B', oggetto di gara

r<sub>MSc</sub> è la % di risparmio offerto dall'impresa concorrente

r<sub>MSc</sub> ≥ di r<sub>MS min</sub> dove

r<sub>MS min</sub> è il risparmio minimo garantito sui costi storici di manutenzione e conduzione degli impianti degli edifici del Comune di cui all'Allegato A, oggetto di gara;

Sono da intendersi comprese e compensate nel canone tutte le attività descritte nel presente Disciplinare e nei relativi allegati per cui non viene espressa una specifica e separata remunerazione rispetto al canone.

### **Quota di canone relativa agli interventi di riqualificazione (Ci)**

La quota di canone relativa agli interventi di riqualificazione (Ci) specifici per il Comune Concedente e remunera tutti i costi relativi agli interventi che saranno proposti dall'impresa concorrente finalizzati a garantire il risparmio energetico offerto; in particolare questa componente del Canone dovrà remunerare nello specifico:

- a. La progettazione;
- b. La Direzione dei Lavori e della sicurezza
- c. I lavori e le forniture
- d. Gli oneri della sicurezza sui lavori
- e. Il Collaudo
- f. Le spese per le misure e verifiche come previste dal PMVP
- g. Eventuali oneri finanziari

Tale importo di canone sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed è determinato dal valore complessivo degli interventi proposti divisi per il numero di anni della durata del contratto meno 1.

$$CI = Ic / (Tc - 1)$$

Dove

Ic è l'investimento complessivo offerto

Tc = durata contratto

Tale importo dovrà essere comunque  $\geq$  degli investimenti minimi garantiti posti a base di gara secondo la seguente formula:

$$CI \geq CI \text{ min}$$

Dove

$$CI \text{ min} = I_{\text{min}} / (Tc - 1)$$

dove

I<sub>min</sub> = investimento minimo garantito posto a base di gara.

Si precisa che il Canone a carico del Comune Concedente durante la Concessione, è determinata ai sensi degli art. 11 e 12 del Contratto Attuativo EPC.

### ***Modalità di determinazione dei canoni relativi ai servizi di efficientamento energetico***

Nell'Allegato B si riportano le baseline di riferimento relativamente a consumi energetici storici, valori monetari dei costi storici annuali sostenuti dai Comuni (espressi in €), le percentuali minime di risparmio energetico poste a base di gara (esprese in % o valori assoluti), la durata della Fase II, le tariffe storiche per l'acquisto dei vettori energetici e il valore economico degli investimenti minimi

richiesti (espressi in €).

La ditta concorrente è chiamata a offrire percentuali di risparmio energetico (r) superiore ai valori posti a base di gara. La determinazione dei canoni relativi ai servizi di efficientamento energetico saranno, determinati sulla base di quanto indicato nel PMVP.

## **6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **Indicazioni in merito all'esecuzione dei lavori**

L'esecuzione dei lavori potrà essere eseguita dal concorrente, singolo o raggruppato, qualora in possesso dei prescritti requisiti di cui ai paragrafi 8.1 e 8.3 del presente disciplinare, in caso di mancanza di detta qualificazione, tale attività dovrà essere appaltata a soggetti terzi in possesso degli appositi requisiti nel rispetto e secondo le modalità del Codice

### **Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.**

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono alternativamente:

- indicare, in sede di offerta, un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano;
- partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i quali devono necessariamente ricoprire nel raggruppamento il ruolo di mandante

Non è ammessa, **pena l'esclusione**, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti "indicati" o "associati" per i quali sussistono:

- a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- b) le cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



I progettisti "indicati" o "associati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).

In caso di progettista "associato", l'eventuale raggruppamento di progettisti costituisce un sub raggruppamento all'interno del raggruppamento concorrente.

Si precisa che l'indicazione o associazione con il progettista non è necessaria per i concorrenti in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

La qualificazione per progettazione e costruzione eventualmente risultante dall'attestazione SOA tuttavia non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 8.3 dovendo i concorrenti produrre le dichiarazioni e, ove richiesto, la documentazione comprovante i requisiti relativi all'attività di progettazione (occorre, pertanto, comprovare che lo staff tecnico dell'impresa possieda i requisiti richiesti per i progettisti); in caso contrario l'impresa, seppur in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

#### **Per l'attività di prestazione principale – servizi energia**

a) In considerazione del fatto che l'operatore economico dovrà realizzare in proprio significativi investimenti, esso deve possedere un **capitale sociale** interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio depositato non inferiore ad € 100.000,00. Tale requisito previsto può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

- b) Fatturato specifico** minimo per servizi energetici di efficientamento energetico di Sistemi Edificio-Impianti così come definiti dal D. Lgs n.102/2014 e dall'art. 2, comma 1, punto 7) direttiva 2012/27/UE (così come integrato con la Direttiva 2018/884/UE) riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili approvati alla data di pubblicazione del bando di gara (2018-2017-2016) non inferiore complessivamente ad € 700.000,00= IVA esclusa.

Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta dichiarazione dovrà essere integrata con la specifica delle quote di ripartizione del volume d'affari fra le diverse attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante i bilanci corredati della nota di deposito alla Camera di Commercio, ove non sia possibile indentificare un fatturato specifico mediante la produzione di documenti contrattuali e fatture con indicazione specifica degli importi e delle voci in fattura relative a prestazioni rese per servizi energetici/di efficientamento come definiti dall'art. 2, c.1, punto 7) Direttiva 2012/7/UE nelle tre annualità precedenti alla data di pubblicazione del bando. Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta documentazione dovrà specificare le quote di ripartizione del volume d'affari fra le diverse attività.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- c) avere disponibilità di risorse finanziarie** proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, come previsto all'allegato XVII del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, tramite dichiarazioni rilasciate da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti le capacità finanziarie ed economiche dell'impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento nella misura degli investimenti minimi indicati.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 83 e allegato XVII del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rilasciate da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

### 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI

#### Per l'attività di prestazione principale – servizi energia

- a)** Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2018-2017-2016) dalla data di pubblicazione del bando almeno due incarichi per contratti EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, oppure, almeno due incarichi per contratti di Servizio Energia, così come definito dal D.Lgs. n. 115/2008, allegato II.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante la produzione dei contratti sottoscritti di EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, oppure dei contratti di Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. n. 115/2008, allegato II, per il triennio di riferimento.

- b) Iscrizione E.S.Co (Energy Service Company)** accreditata presso l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione n° 103/2003 e s.m.i.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme UNI CEI -11352/2012 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard necessari (progettare, eseguire, gestire e monitorare gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso: - azioni per ridurre il fabbisogno di energia primaria degli involucri edilizi; - sostituzione, modifica o aggiunta di impianti sia convenzionali, sia alimentati da fonti rinnovabili; - miglioramento dell'efficienza di conduzione degli impianti; - miglioramento del servizio di conduzione e manutenzione; - adozione di sistemi di gestione dell'energia)

- c) Possesso delle abilitazioni di cui al DPR n. 412/1993 e DPR 74/2013 e s.m.i.** in relazione all'assunzione del ruolo di **“terzo responsabile”**

Il Terzo Responsabile, oltre alle abilitazioni di cui sopra, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, nel campo dei servizi energetici o progettazione/costruzione di edifici/impianti. o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO*, per i servizi oggetto della procedura da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.

- d) Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore nel campo dei servizi energetici o progettazione/costruzione di edifici/impianti.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato

richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

### **Per l'attività di prestazione secondaria – lavori**

- e) essere in possesso di idonea qualificazione per l'esecuzione di lavori per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica cui l'aggiudicatario dovrà procedere, con riguardo, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle categorie di lavori ed opere OG1 per edifici civili ed industriali, OS 7 per finiture di opere generali di natura edile e tecnica, OS 6 per finiture di opere generali in materiali lignee, plastici, metallici e vetrosi, OG 11 per impianti tecnologici, OS03 impianti idrici-sanitari, OS28 impianti termici per condizionamento e OS 30 per impianti elettrici, e, in ogni caso, essere in possesso di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica espressamente indicati dall'Impresa Concorrente nell'offerta tecnica.

Si rammenta che l'operatore economico non in possesso di qualificazione per l'esecuzione di lavori idonea per categorie e classifiche adeguate potrà associare imprese in possesso di idonea qualificazione, avvalersi delle stesse ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 o appaltare a terzi

La dichiarazione circa il possesso di tale requisito deve essere inserita sia nella documentazione amministrativa mediante la compilazione del Modello A che nella Busta Telematica contenente l'Offerta Economica (Doc 4).

Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di verificare il possesso dell'idonea qualificazione corrispondente agli interventi proposti nell'offerta tecnica con l'esame in dettaglio dell'offerta tecnica. Il mancato possesso di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica offerti costituisce **motivo di esclusione**.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la categoria e classifica adeguata in rapporto all'importo dei lavori da eseguire.

A tal proposito si rammenta che:

- la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;
- la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII, mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II;
- la qualificazione in categoria OG11 classifica adeguata consente la partecipazione in luogo delle categorie OS3, OS28 e OS30.

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

### **Per l'attività di prestazione secondaria – progettazione**

- f) Aver svolto negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando (2018-2017-2016-2015 e 2014) servizi di progettazione di interventi di riqualificazione energetica edile e impiantistica, oppure di progettazione di sistemi finalizzati all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore efficienza energetica eventualmente esercitate su edifici pubblici, per lavori di pari importo agli investimenti minimi richiesti dal presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di documentazione contrattuale e/o progettuale e/o certificazione di regolare esecuzione rilasciata dalla PA committente ed ogni altra documentazione equivalente e comunque idonea a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

#### **8.4 REQUISITO DI ESECUZIONE**

Avere la disponibilità di un ufficio operativo stabile e permanente per la durata del contratto sul territorio provinciale di Cuneo, al fine di garantire pronto intervento ed assistenza entro 24 ore in caso di guasti degli impianti e/o in caso di ulteriori necessità ovvero, in alternativa, impegnarsi a costituire tale ufficio per le medesime finalità in caso di aggiudicazione.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di documentazione idonea a comprovare la disponibilità di una sede operativa sul territorio provinciale di Torino in caso di concorrente che ha già un ufficio operativo sul territorio di Cuneo oppure dichiarazione di impegno all'attivazione di detto ufficio entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla firma del Contratto di Concessione. La mancata attivazione dell'ufficio richiesta entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

#### **8.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, I AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b, c, d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i **requisiti di capacità economico finanziaria** di cui al **punto 8.2** sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, e da 5 a 19, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- **requisiti di cui ai punti 8.2. lett. a) – capitale sociale e 8.2. lett. b) – fatturato specifico** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria con una quota non inferiore al 60% e per la restante quota cumulativamente dalle mandanti;
- **requisito di cui al punto 8.2. lett. c)** una **referenza bancaria** per raggruppamento temporaneo e riferita almeno alla mandataria.

Per i **requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui al **punto 8.3** sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, e da 5 a 19, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

per l'attività di prestazione principale – servizi energia:

- **requisito di cui al punto 8.3. lett. a) – incarichi analoghi** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- **requisito punto 8.3 lett. b) – iscrizione ESCO** deve essere posseduto quantomeno della mandataria;
- **requisito punto 8.3 lett. c) – terzo responsabile** deve essere posseduto dal soggetto che assume il ruolo di “terzo responsabile”;
- **requisito punto 8.3 lett. d) - UNI EN ISO 9001** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

per l'attività di prestazione secondaria - lavori:

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di esecuzione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

per l'attività di prestazione - progettazione:

nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente **punto 8.3 lett. f)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

## **8.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti

per la prestazione principale – servizi energia secondo le indicazioni contenute all'art. 47 del Codice

per la prestazione di lavori:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione aggiudicatrice impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile della procedura di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

**Si rammenta che i lavori rientranti nelle categorie SIOS di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248** (es OG11, OS30, OS4, ecc.) ai sensi dell'art. 89, comma 11, D Lgs. 50/06 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 2 e 3, comma 1 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, **non** possono formare oggetto di **avvalimento**.

## **10. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. SUBAPPALTO**

Al Concessionario non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell'arco della durata contrattuale, sub concedere o cedere a terzi il contratto ed i servizi di gestione ed esecuzione ivi previsti in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento delle garanzie rilasciate, fatti salvi i maggiori danni accertati.

Il Subappalto è consentito ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs n. 50/16 nelle misure riformate. Resta fermo che le attività di progettazione non sono subappaltabili.

Per ciò che concerne il subappalto dei lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23.05.2014, n. 80, in vigore in base ai disposti dell'art. 216 comma 15 del D.Lgs.50/2016, l'operatore economico in possesso della qualificazione in Cat. che, a seguito della progettazione, dovesse risultare prevalente può subappaltare le ulteriori lavorazioni scorporabili appartenenti a categorie generali o specializzate a soggetti idoneamente qualificati, sempreché il relativo importo venga coperto dall'operatore economico concorrente con qualificazione in classifica adeguata nella categoria prevalente.

Per ciò che invece concerne le lavorazioni inerenti strutture impianti ed opere speciali (S.I.O.S.) di cui all'art. 89 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, che a seguito della progettazione dovessero risultare presenti nell'esecuzione dei lavori, il subappalto delle medesime è consentito nel limite del 30% e con un unico contratto.

Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:

- indicare all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi nonché, quando non si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, una terna di nominativi di subappaltatori;
- deposito del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio;
- trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei divieti di cui la normativa antimafia.

Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



Nell'ambito della presente concessione il subappalto, fermo quanto previsto dal presente articolo, è consentito nei seguenti limiti:

- per i servizi della prestazione principale nel limite del 0% dell'importo contrattuale relativo ai servizi;
- per i lavori nel limite del 40% dell'importo dei lavori con la specificazione che con riferimento alle lavorazioni oggetto dell'appalto **rientranti nelle categorie SIOS di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (es OG11, OS30, OS4, ecc.)**, ai sensi dell'art. 89, comma 11, D Lgs. 50/06 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 2 e 3, comma 1 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248:
  - è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo nel limite del 30% della medesima categoria;
  - il limite di subappaltabilità del 30% della categoria in questione non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2, D Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- per i servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice

Il subappalto è consentito a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è **vietato**.

Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi delle prestazioni in subappalto, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione al Comune il quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria da prestarsi a favore dell'Unione Montana Alta Val Tanaro – Centrale Unica di Committenza**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **48.920,00=** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese<sup>2</sup> e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

---

<sup>2</sup> In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (Raccomandazione Europea n. 03/361/CE in vigore dal 1° gennaio 2005):

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore dell'Unione Montana Alta Val Tanaro – Centrale Unica di Committenza**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o in assegni circolari;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

- 
- Microimpresa: occupa meno di 10 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  - Piccola impresa: occupa meno di 50 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
  - Media impresa: occupa meno di 250 effettivi; ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole).

Per ogni definizione, i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente. Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi. Ai fini del calcolo del numero dipendenti e del fatturato o stato patrimoniale devono essere sommati i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese in cui la stessa detenga, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto.

- gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5”*;
  - 4) avere validità per a **240 giorni naturali e consecutivi** dalla data di presentazione dell'offerta, eventualmente **prorogabile di altri 180 giorni naturali e consecutivi**, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine l'aggiudicazione non sia ancora divenuta efficace;
  - 5) prevedere espressamente:
    - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
  - 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni naturali e consecutivi**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

**Si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Per fruire di tali benefici, l'operatore economico allega nell'apposita sezione il certificato in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente.**

## 12. SOPRALLUOGO

I concorrenti sono obbligati, **a pena di esclusione**, ad effettuare una **ricognizione dei luoghi**, congiunta con il personale di ciascun Comune, sulle aree ed edifici oggetto dell'intervento, al fine di prendere visione e conoscere la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le attività oggetto di gara, nonché ogni altra circostanza, generale e particolare, che possa avere influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante, direttore tecnico ovvero da soggetti muniti di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante. In caso di procuratore/delegato, il partecipante al sopralluogo deve, in quella sede, consegnare all'incaricato del Comune documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in corso di validità.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In riferimento al sopralluogo, si precisa che:

a) il sopralluogo da parte dei singoli concorrenti potrà essere effettuato, nei giorni feriali, previa richiesta scritta da inoltrare al GAL MONGIOIE, entro il 20/02/2020, mediante email all'indirizzo: [info@galmongioie.it](mailto:info@galmongioie.it)

Nella menzionata richiesta, il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico ed il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere la convocazione per il sopralluogo da parte del Comune.

b) sulla base delle richieste pervenute, il GAL MONGIOIE stilerà un calendario dei sopralluoghi per i Comuni e comunicherà a ciascun concorrente la data, l'ora ed il luogo del relativo sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dal Comune attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00=** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Amministrazione aggiudicatrice accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione aggiudicatrice **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **14. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA GARA**

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), tutto ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate di cui alla Direttiva 1999/93/CE.

L'accesso alla piattaforma Traspare è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 1024x768;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma TRASPARE in tutte le sue funzionalità:

- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

È possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox e Google Chrome.

## **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

### **15.1 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Per partecipare alla gara, entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno identificarsi mediante le proprie credenziali di accesso sulla piattaforma TRASPARE ed inserire la documentazione di cui al successivo sub paragrafo 15.2.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (*User ID e Password*), a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione "Tutorial & Manuali" sul portale TRASPARE. Qualora non abbiate trovato risoluzione alla vostra problematica, potete prendere contatto con il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al numero 0881665131.

### **15.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, accedendo al portale TRASPARE (accesso fornitori) – Gare – Procedure Aperte – dettaglio gara – e procedendo secondo i criteri descritti, entro e non oltre il

**Giorno: giovedì 09 aprile 2020    Ora: 15:00:00**

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a TRASPARE accede all'interfaccia della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato accedendo mediante il tasto "partecipa" presente nella pagina "dettaglio di gara", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

A.1: Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;

A.2.1: DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Impresa Concorrente (formato PDF);

A.2.2: DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Progettista sia esso indicato o associato (formato PDF);

A.3.1.: Modello B – Dichiarazioni integrative a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato PDF del concorrente;

A.3.2: Modello B – Dichiarazioni integrative a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato PDF del Progettista sia esso indicato o associato;

A.4: (eventuali) Certificazioni (UNI EN ISO 9000, 14001, 14064-1 e UNI ISO/TS 14067);

A.5: Cauzione provvisoria;

A.6: versamento a favore dell'ANAC;

A.7: PASSOE;

A.8: (eventuale) Procura speciale;

A.9: (eventuale) Atto costitutivo o delibera in caso di partecipazione in forma associata;

A.10: (eventuale) Modello C – Dichiarazione di avvalimento;

A.11: (eventuale) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Impresa ausiliaria (formato PDF);

A.12: (eventuale) Contratto di avvalimento;

A.13: Sopralluogo.

➤ una “busta telematica” contenente l'OFFERTA TECNICA di cui al successivo paragrafo 18

➤ una “busta telematica” contenente l'OFFERTA ECONOMICA

B.1: Modello D - Offerta economica e dichiarazioni a corredo e suoi allegati;

Si precisa che l'offerta viene inviata all'Amministrazione aggiudicatrice solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “partecipa alla gara”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere al percorso guidato per verificare i contenuti richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice e le modalità di inserimento delle informazioni prima di procedere con “Invia offerta”;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottoscrizione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall'Amministrazione aggiudicatrice, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

**N.B.** in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Partecipa alla gara”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip ovvero “.rar” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

\*\*\*\*\*

#### ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

In caso di partecipazione in forma aggregata, il concorrente prima di chiudere la procedura con “Invia offerta” deve selezionare il “tipo di partecipazione” dal menù a tendina che consente la scelta delle forme di raggruppamento.

Per ulteriori informazioni relative alla partecipazione in forma aggregata e alle modalità di sottomissione dell'offerta in forma aggregata si rimanda alla sezione “Tutorial & Manuali”.

\*\*\*\*\*

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

**(i)** devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritte digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere

di impegnare contrattualmente il candidato stesso; in quest'ultimo caso, va prodotta la documentazione attestante i necessari poteri di firma); a tale fine, le dichiarazioni devono essere corredate da copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

(ii) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

(iii) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di GAL MONGIOIE scal.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Si precisa che in tutti gli atti predisposti da GAL MONGIOIE scal, i valori in cifra assoluta si intendono in Euro e, ove non diversamente specificato, al netto di IVA nella misura di legge.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17. BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1**

Al primo step del percorso guidato "Partecipa alla gara" l'operatore economico deve preparare la documentazione amministrativa predisponendo un archivio informatico sottoforma di cartella compressa firmata digitalmente e inserirla nell'apposito campo (Carica busta amministrativa). La cartella deve contenere:

### ***17.1 DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A)***

Domanda di partecipazione alla gara in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente in conformità allo schema allegato (Modello A).

La domanda di partecipazione dovrà riportare altresì le seguenti dichiarazioni a corredo della stessa:

#### **1) *(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi costituendi o costituiti)***

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, occorrerà:

- a. indicare le quote di possesso dei requisiti di partecipazione;
- b. indicare le parti di prestazione da eseguire.

Si specifica che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, occorrerà anche:

- a. indicare a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

Si precisa che:

- In caso di aggiudicazione i soggetti indicati come esecutori non possono essere diversi da quelli indicati, fatto salvo quanto stabilito all'art. 48, commi 7 bis, 17, 18 e 19 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
  - I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
  - È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- 2) l'indicazione delle prestazioni oggetto della concessione che il concorrente intende, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., eventualmente subappaltare;
  - 3) indicazione del nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
  - 4) Indicazione del nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
  - 5) dichiarazioni a diverso titolo con le quali il legale rappresentante o suo procuratore, si assume la piena responsabilità:
    - di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto di gara e delle condizioni contrattuali, dell'allocatione del rischio, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, e di aver tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dell'offerta, considerando, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
    - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta dei Criteri Minimi Ambientali applicabili, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere realizzato l'intervento e rispetto di tutte le leggi applicabili all'affidamento (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, norme a tutela dell'ambiente, normativa edilizia, igienico-sanitaria);
    - di conoscere e accettare integralmente le prescrizioni ed obbligazioni risultanti dalla documentazione tecnica di gara, ivi inclusi gli Audit Energetici con Documentazione tecnica relativa ai singoli edifici e Baseline e tutti gli elaborati tecnici ed economici afferenti l'affidamento in questione;
    - di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto EPC, nel Capitolato di Gestione e relativi allegati e nella documentazione di gara tutta;

- di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la gestione del servizio e la realizzazione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, attrezzature e della mano d'opera da impiegare nella gestione dei servizi e nella realizzazione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto di servizio;
- di riconoscere e accettare la funzione di monitoraggio come previsto nel Piano di Misura e Verifica;
- di aver preso visione sul sito [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- ai fini delle comunicazioni (ex art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) relative alla presente concessione di eleggere domicilio in ..... (....) via ..... n. .... CAP ..... fax ..... Email ..... Pec .....
- *[da compilare in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]* che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà a GAL MONGIOIE scal, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- *[da compilare in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare;
- di essere stato informato mediante il disciplinare di gara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse nel citato disciplinare.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

**Il modello A, dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.**

In caso di partecipazione in forma associata:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, il Modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti, il Modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario o capogruppo.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituito il Modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentati di tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito il Modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentati di tutti i soggetti che costituiranno il consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate per i quali il consorzio concorre.

## **17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

L’operatore economico dovrà compilare il DGUE in formato editabile (word) fornito dall’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

**Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.**

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea e non rientri nei casi previsti all’art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: “4. *Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.*”

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE,** dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE** dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale

rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

L'inserimento nel sistema dei **DGUE**, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

L'operatore economico dovrà compilare le seguenti sezioni:

## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che nella "Sez. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per conto dei quali il soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione ed il DGUE dovrà dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui alla PARTE III (sez. A, B, C, D) del DGUE, per quanto di propria conoscenza.

### **Nota Bene - In particolare, dovranno essere inseriti:**

- per le ditte individuali: titolare, direttori tecnici;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci, direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici;
- per gli altri tipi di società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, soggetti muniti di poteri di direzione o di vigilanza (sindaci effettivi e supplenti, revisori legali, con esclusione delle società di revisione; componenti dell'organismo di vigilanza), direttore tecnico, socio unico persona fisica o persona giuridica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, dovranno essere inseriti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- institori, procuratori generali e procuratore speciale se firmatario dell'offerta, altri procuratori con poteri talmente ampi da essere assimilati a legali rappresentanti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE (A.10 Documento di Gara Unico Europeo in formato PDF), a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, non contenute all'interno del DGUE [A.9 Modello C – Dichiarazioni operatore economico ausiliario];
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente [A.9 Modello C – Dichiarazioni operatore economico ausiliario];
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata [A.9 Modello C – Dichiarazioni operatore economico ausiliario];
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria [A.11 Contratto di avvalimento];
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, e indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nel Modello A – Dichiarazioni a corredo della partecipazione.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D+ Modello B – Dichiarazioni integrative a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE))

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### ***17.3 MODELLO B – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)***

Al fine di dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, l'operatore economico dovrà produrre il Modello B, contenete le dichiarazioni integrative a corredo del DGUE e nello specifico:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
  - comma 1 lett. b-bis);
  - comma 2;
  - comma 5 lett. b);
  - comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater);
  - comma 5, lettere da f) a m);
  - comma 12;
- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door).

Inoltre, ai fini delle verifiche antimafia, nel Modello B dovranno essere indicati, ove presente, i dati relativi ai componenti dell'organismo di vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/2011.

Il modello B dovrà essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha reso il DGUE e con le medesime modalità.

*Partecipazione in forma associata:* si precisa che in caso di R.T.I., costituito o costituendo, il modello DGUE dovrà essere reso da ciascun componente del raggruppamento e in caso di consorzio ex articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50 2016 e s.m.i., il modello DGUE dovrà essere reso non solo da parte del Consorzio, ma anche da parte di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

#### **17.3.1 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (campo A.4 eventuale) – *(obbligatorio per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)*;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (campo A.5);
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (campo A.6);
4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (campo A.7);
5. *Limitatamente ai concorrenti che si avvalgano di imprese ausiliarie*: Modello C – Dichiarazione di avvalimento, DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Impresa ausiliaria (formato PDF), Contratto di avvalimento (campi A.10, A.11 e A.12);
6. copia scansionata dell'attestazione di presa visione dei luoghi (obbligatoria) da effettuarsi secondo le modalità di cui al par. 12 del presente disciplinare (campo A.13);
7. *Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore*: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento (campo A.8 eventuale)
8. Atti relativi al Raggruppamento temporaneo d'Imprese (RTI) o Consorzio già costituiti quali (campo A.9 eventuale):
  - in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione;
  - in caso di Consorzio stabile: copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni ex art 45 comma 2 lett c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

## **18. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA - STEP 2**

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente Disciplinare. Analogamente allo Step 1 il concorrente deve preparare la documentazione tecnica predisponendo un archivio informatico sottoforma di cartella compressa firmata digitalmente e inserirla nell'apposito campo (Carica busta tecnica)

Tutta la documentazione redatta dal concorrente dovrà essere prodotta in originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.

L'offerta tecnica, inoltre, dovrà essere riferita ai singoli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, al fine della attribuzione dei punteggi secondo quanto riportato al successivo paragrafo 21 del presente Disciplinare.



Premesso quanto sopra, il concorrente dovrà inserire nella “Busta Tecnica”:

**1) L'allegato 'C', l'allegato 'D' e l'Allegato 'E'** del Disciplinare di Gara, debitamente compilati nelle parti richieste che precisano in dettaglio l'offerta tecnica dell'Impresa Concorrente.

**2)** L'indicazione progettuale, per ciascun edificio, predisposto nelle modalità e nei termini di seguito indicati, con esclusione dei documenti economici che possano indicare l'offerta economica, inerente l'indicazione e descrizione gli interventi tecnici di riqualificazione energetica e produzione da FER in autoconsumo proposti per raggiungere l'obiettivo oggetto della concessione (riduzione del consumo energetico pari o superiore al valore minimo richiesto dall'Amministrazione Aggiudicatrice).

Tale progetto dovrà essere organizzato con fascicoli dedicati, e dovrà contenere:

2.1/ Relazione tecnica/illustrativa per ciascun Edificio, composta da max. 4 fogli (8 pagine A4 carattere corpo 10) per edificio, in cui vengano descritti con dettaglio sufficiente tutti gli interventi proposti per ciascun edificio oggetto di intervento compresi gli impianti FER, fermo restando che i lavori e le manutenzioni dovranno essere programmati ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli edifici. Si richiede che in testa a tale documento venga riportata una tabella di riepilogo edificio/interventi. Se necessario la relazione dovrà contenere anche gli studi di pre-fattibilità ambientale e, qualora previsti, una relazione tecnica/illustrativa concernente gli Impianti per la Produzione di Energia da Fonte Rinnovabile; in tal caso la relazione potrà prevedere 4 pagine aggiuntive.

2.2/ Fascicolo con schematizzazione grafica degli interventi proposti in ciascuna relazione tecnica illustrativa, composto da max 4 fogli A3 per ciascuna relazione;

2.3/ Una relazione sintetica, composta da max 3 fogli (6 pagine A4, carattere corpo 10), concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti in relazione ai Lavori sulla base di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia e la stima sommaria dei costi per la sicurezza;

2.4/ Relazione energetica relativa alla quantificazione e giustificazione del risparmio energetico offerto, composta da max 4 fogli (8 pagine A4, carattere corpo 10) per edificio, riportando la sintesi dei calcoli a dimostrazione del risultato di risparmio energetico offerto, senza dare riferimenti all'offerta economica;

2.5 Un Piano di Gestione e Manutenzione del sistema edificio/impianto per il condizionamento invernale, con produzione di ACS, e FER conforme ai capitolati di gestione allegati al presente disciplinare, composto da max 7 fogli (14 pagine A4, carattere corpo 10);

2.6 Cronoprogramma complessivo degli interventi ed opere di riqualificazione energetica, con indicazione della Data Garantita di Completamento dei Lavori

\*\*\*\*\*

**Si precisa quanto segue:**

**(i)** La presenza nella documentazione contenuta nella “Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell’Offerta Economica **costituisce causa di esclusione dalla gara.**

**(ii)** Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell’offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.

**(iii)** Le relazioni, i documenti e tutti gli **elaborati di cui si compone l’offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente, pena l’esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, l’Offerta Tecnica dovrà essere firmata: *(i)* dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti; *(ii)* dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande in caso di R.T.I. o consorzi costituendi.

Per quanto riguarda il progetto di cui al suddetto punto 2, tutti i documenti dovranno essere sottoscritti anche dal progettista, tecnico adeguatamente abilitato.

**(iv)** Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell’Offerta Tecnica né è prevista la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari.

**(v)** In adempimento delle prescrizioni previste dall’art. 34 del D.Lgs 50/2016, si precisa che i dettagli dell’offerta tecnica devono rispondere, ove pertinenti, almeno ai requisiti minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017 recante i “Criteri Ambientali Minimi” per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici, che si intendono integralmente richiamati e parte integrante del presente Disciplinare di Gara, nella parte relativa al riqualificazione energetica del servizio di riscaldamento e raffrescamento, sia in relazione alla progettazione degli interventi, all’acquisto e alla fornitura dei materiali e dei beni impiegati nonché alla realizzazione integrale degli interventi di riqualificazione con estensione di tali obblighi anche all’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da espletare durante la fase di gestione della concessione pluriennale.

Il mancato rispetto dei predetti criteri ambientali minimi **comporterà l’esclusione** dalla gara dell’offerta del concorrente.

**(vii)** Le relazioni dovranno essere rese esclusivamente entro i limiti di lunghezza stabiliti nel presente paragrafo. I documenti che dovessero superare il numero di pagine richiesto non saranno fatti oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

#### **ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

**La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina**, l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell’Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e **i correlati riferimenti normativi**, sottoscritta con firma autografa dall’Offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso *ex artt.* 53 del D.Lgs 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente **dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o**

industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D.Lgs. n.30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale”).

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art.98 del D.Lgs. n.30/2005.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza dell'Ente Appaltante.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso a queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, GAL MOMGIOIE scal accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

## **19. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA – STEP 3**

### **19.1B.1 OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta tecnica, analogamente agli Step precedenti, deve essere preparata predisponendo un archivio informatico sottoforma di cartella compressa firmata digitalmente e inserita nell'apposito campo (Carica busta economica).

L'offerta economica è composta dai valori offerti dal concorrente, indicati nell'allegato 'F', nell'allegato 'G' e nell'allegato 'H' del file Excel allegato al presente Disciplinare di Gara e che rappresenteranno gli effettivi valori offerti.

Il file Excel deve essere compilato, **FIRMATO DIGITALMENTE nel formato xls, stampato in pdf nei tre allegati “F”, “G” ed “H” e firmati anch'essi digitalmente** ed inseriti, insieme agli altri documenti costituenti l'offerta tecnica, nella cartella compressa.

Si rammenta che il documento d'offerta costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere rinominato dopo essere stato firmato ed essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

***ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA***

*Si precisa che è di fondamentale importanza verificare nella sezione "Partecipa alla gara" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso.*

*Si precisa inoltre che, prima di procedere all'ultimo step "Invia Offerta" è possibile eliminare e sostituire tutte le documentazioni inserite nelle "Busta Amministrativa", "Busta Tecnica" e "Busta Economica".*

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

**19.2B.2 OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI A CORREDO OFFERTA ECONOMICA**

I concorrenti, oltre alla offerta economica costituita da:

- Allegato F Scheda Determinazione Importo dei Lavori Offerti
- Allegato G Scheda Determinazione del Valore degli Investimenti offerti
- Allegato H Scheda Determinazione del Valore attuale dello Sgravio di Bilancio offerto

dovranno altresì produrre, **pena l'esclusione**:

- La dichiarazione del **possesso delle certificazioni e classi SOA** (doc. 4).

- **Piano Economico e Finanziario –PEF-** asseverato da uno dei soggetti indicati dall'art. 183, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, che deve contenere dati coerenti con i valori inseriti nell'offerta tecnica ed economica di cui ai suddetti allegati nonché riportare i valori relativi al complessivo dell'offerta presentata. Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere e comprovare tutti i requisiti

previsti dal D.Lgs n. 50/16 ed, in primis, adeguati livelli di bancabilità degli investimenti previsti nell'offerta. Deve rispondere alla definizione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs n.50/2016. Il PEF deve dimostrare che i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l'esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all'ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere ritenuto e definito congruo e quelli richiesti per versare le imposte. Detto equilibrio è rappresentato dai valori di specifici indicatori esposti nel PEF ed individuati in dipendenza della metodologia impiegata per l'analisi della convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto di investimento proposto.

- **Quadro economico di sintesi dei lavori** offerti con suddivisione per categoria e classi necessari e corrispondenti ai requisiti di capacità tecnica dei professionisti e del concessionario.

A corredo della propria offerta il concorrente deve rilasciare le seguenti dichiarazioni contenute nel "**Modello D – dichiarazioni a corredo**" predisposta da GAL MONGIOIE scal contenente le seguenti dichiarazioni:

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, avendo controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.
- di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile di altri 180 giorni, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine l'aggiudicazione non sia ancora divenuta efficace.
- indicazione - quali componenti economici della offerta- ed esposizione, delle spese relative al **costo del personale** ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- indicazione dei **costi della sicurezza c.d. 'propri'** (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza") che l'offerente dovrà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali.
- che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per il G.A.L. Mongioie che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento della concessione di cui all'oggetto.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

**ATTENZIONE: Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori o pari rispetto all'importo complessivo a base d'asta per gli elementi economici a ribasso. Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.**

L'offerta economica costituita dagli allegati "F", "G" e "H", il PEF e il modello contenente le dichiarazioni a corredo della stessa (C.2), dovranno **essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto (Busta Economica).**

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti** l'offerta economica e le dichiarazioni a corredo della stessa (C.2) dovranno sottoscritte con firma digitale con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o

procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica (C.1) e le dichiarazioni a corredo della stessa (C.2) potranno essere sottoscritte con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

#### **STEP 4 – INVIO DELL'OFFERTA**

Il concorrente, a conclusione della corretta preparazione e caricamento delle cartelle nelle rispettive caselle "Busta Amministrativa", "Busta Tecnica" e "Busta Economica" può chiudere definitivamente la procedura mediante l'invio di tutta la documentazione cliccando sul tasto "Invia offerta" posto in alto a destra della pagina "Partecipa alla Gara". Dopo la conferma di inoltro della documentazione, l'invio è irreversibile e l'offerta è inserita a sistema definitivamente.

#### **20. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 83 comma 9) del Codice.**

**Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:**

- non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di "invia offerta" la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro il termine stabilito al precedente articolo 15.2, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- abbia inserito la documentazione economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta tecnica:**

- non sia firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, non siano firmate digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.
- contenga qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica (espressa negli allegati "F", "G" e "H"), il PEF e le dichiarazioni a corredo dell'offerta):**

- manchino;
- non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, non siano firmate digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di

tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti;

- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.
- che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- che non contengano l'indicazione del ribasso percentuale offerto;
- per le quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo dell'offerta

**Sono escluse altresì** offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

### **Avvertenze:**

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 14.2 del presente disciplinare di gara.

## **21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Si specifica, inoltre, che i punteggi relativi all’offerta tecnica presenti nella tabella sottostante sono espressi in centesimi e che all’offerta che totalizzerà il punteggio assoluto più alto sarà attribuito il coefficiente 1 e, alle altre offerte, coefficienti calcolati in modo direttamente proporzionale. Tali coefficienti saranno, poi, moltiplicati per il punteggio massimo posto a base di gara (punti 70).

	<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>A1</b>	<p><b>Risparmio energetico offerto dall’Impresa Concorrente “X” così calcolato:</b></p> <p>per</p> $R_X \leq R_{MEDIO}$ $P_{A1X} = 0,80 \times \left( \frac{R_X}{R_{MEDIO}} \right) \times 20$ <p>per</p> $R_X > R_{MEDIO}$ $P_{A1X} = \left[ 0,80 + 0,20 \times \left( \frac{R_X - R_{MEDIO}}{R_{MAX} - R_{MEDIO}} \right) \right] \times 20$ <p>ove:</p> <p><math>P_{A1X}</math> è il punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa concorrente “X”</p> <p><math>R_X</math> è il valore di risparmio energetico dell’offerta dell’impresa concorrente “X”</p> <p><math>R_{MEDIO}</math> è la media aritmetica dei valori di risparmio energetico offerti dai concorrenti, arrotondati al secondo decimale.</p> <p><math>R_{MAX}</math> è il valore massimo di risparmio energetico offerto dai concorrenti</p> <p>L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in <b>allegato alla lettera ‘C’</b></p>	20
<b>A2</b>	<p><b>Valutazione sulla base della vita utile degli interventi proposti come da allegato ‘D’ così calcolato:</b></p>	20



	$P_{A2X} = \frac{VU_X}{VU_M} \times 20$ <p>Ove:</p> <p><math>P_{A2X}</math> è il punteggio da assegnare all'offerta dell'impresa concorrente X</p> <p><math>VU_M</math> è il valore dell'offerta massima più vantaggiosa costituita dalla somma delle vite utili oltre il termine del contratto di ogni intervento moltiplicate per il rapporto tra le quantità degli interventi sulle quantità massime</p> <p><math>VU_X</math> è il valore dell'offerta dell'impresa concorrente X costituita dalla somma delle vite utili oltre il termine del contratto di ogni intervento moltiplicate per il rapporto tra le quantità degli interventi sulle quantità massime – vedere allegato 'D'</p> $VU_X = \sum VU_{POSTi} \times \frac{Q_{offi}}{Q_{maxi}}$ <p>Dove:</p> <p><math>VU_{post i}</math> è la vita utile rimanente del singolo intervento al termine del contratto</p> <p><math>Q_{max i}</math> è la quantità massima del singolo intervento come indicato nell'allegato 'D'</p> <p><math>Q_{off i}</math> è la quantità offerta del singolo intervento</p> <p>L'Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in <b>allegato alla lettera 'D'</b></p>	
<b>A3</b>	<p><b>Percentuale di consumo energetico post-interventi soddisfatto da impianti di produzione di energia rinnovabile ed espresso in termini di riduzione di CO2</b></p> $P_{A3X} = \frac{R_{CO2X}}{R_{CO2M}} \times 8$ <p>dove:</p> <p><math>R_{CO2X}</math> è la percentuale di consumo energetico post-interventi soddisfatto da impianti di produzione di energia rinnovabile (espresso in riduzione di CO2) proposta dal concorrente X ed installati presso gli edifici oggetto di gara</p> <p><math>R_{CO2M}</math> è la percentuale di consumo energetico post-interventi soddisfatto da impianti di produzione di energia rinnovabile (espresso in riduzione di CO2)</p>	<p>8</p>

	<p>più alta tra quelle proposte dai vari offerenti ed installati presso gli edifici oggetto di gara</p> <p>L'Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in <b>allegato alla lettera 'E'</b> ed è tenuta ad esplicitare nel dettaglio il sistema di produzione dell'energia adottato ed in particolare dovrà descrivere gli impianti ad energia rinnovabile che intende installare, all'interno dello studio di fattibilità tecnico-economica.</p>																		
<p><b>A4</b></p>	<p><b>Qualità delle indicazioni progettuali in riferimento alle prestazioni offerte nei criteri A1, A2, A3 secondo la seguente ripartizione in sotto-criteri</b></p>																		
	<p><b>Sotto-criterio A4a</b></p> <p>Qualità delle indicazioni progettuali, relativamente alla coerenza dei documenti consegnati, completezza delle informazioni e credibilità delle analisi prodotte in riferimento alle prestazioni offerte nel criterio A1</p>	<p><b>5</b></p>																	
	<p><b>Sotto-criterio A4b</b></p> <p>Qualità delle indicazioni progettuali, relativamente alla coerenza dei documenti consegnati, completezza delle informazioni e credibilità delle analisi prodotte in riferimento alle prestazioni offerte nel criterio A2</p>	<p><b>5</b></p>																	
	<p><b>Sotto-criterio A4c</b></p> <p>Qualità delle indicazioni progettuali, relativamente alla coerenza dei documenti consegnati, completezza delle informazioni e credibilità delle analisi prodotte in riferimento alle prestazioni offerte nel criterio A3</p>	<p><b>5</b></p>																	
<p>I singoli Commissari attribuiranno discrezionalmente un coefficiente di prestazione dell'offerta secondo i principi motivazionali illustrati nella tabella seguente. La Commissione giudicatrice effettuerà la media dei coefficienti di prestazione dell'offerta attribuiti da parte dei singoli Commissari al criterio in questione, e la successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta confrontando le diverse offerte (sempre riferendosi al criterio in questione) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla due cifra decimale dopo la virgola.</p> <table border="1" data-bbox="316 1697 1161 2089"> <thead> <tr> <th><b>Coefficiente di prestazione</b></th> <th><b>Motivazioni</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Assente – completamente negativo</td> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td>Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo</td> </tr> <tr> <td>0,2</td> <td>Negativo</td> </tr> <tr> <td>0,3</td> <td>Gravemente insufficiente</td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td>Insufficiente</td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td>Appena insufficiente</td> </tr> <tr> <td>0,6</td> <td>Sufficiente</td> </tr> <tr> <td>0,7</td> <td>Discreto</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Coefficiente di prestazione</b>	<b>Motivazioni</b>	0	Assente – completamente negativo	0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo	0,2	Negativo	0,3	Gravemente insufficiente	0,4	Insufficiente	0,5	Appena insufficiente	0,6	Sufficiente	0,7	Discreto	<p>15</p>
<b>Coefficiente di prestazione</b>	<b>Motivazioni</b>																		
0	Assente – completamente negativo																		
0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo																		
0,2	Negativo																		
0,3	Gravemente insufficiente																		
0,4	Insufficiente																		
0,5	Appena insufficiente																		
0,6	Sufficiente																		
0,7	Discreto																		

	<table border="1"> <tr> <td>0,8</td> <td>Buono</td> </tr> <tr> <td>0,9</td> <td>Ottimo</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Eccellente</td> </tr> </table>	0,8	Buono	0,9	Ottimo	1	Eccellente																			
0,8	Buono																									
0,9	Ottimo																									
1	Eccellente																									
	<p>Al fine di considerare ammissibile l'offerta tecnica, il concorrente dovrà totalizzare un punteggio minimo di 9 nel presente criterio e di almeno 2,5 in ciascuno dei sotto-criteri.</p>																									
<b>A5</b>	<p><b>Qualità del Piano di Gestione e Manutenzione del sistema edificio/impianto per il condizionamento invernale, produzione di ACS,</b></p> <p>I singoli Commissari attribuiranno discrezionalmente un coefficiente di prestazione dell'offerta, variabile tra 0 e 1, secondo i principi motivazionali illustrati nella tabella seguente. La Commissione giudicatrice effettuerà la media dei coefficienti di prestazione dell'offerta attribuiti da parte dei singoli Commissari al criterio in questione, e la successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta confrontando le diverse offerte (sempre riferendosi al criterio in questione) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla terza cifra decimale dopo la virgola.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coefficiente di prestazione</th> <th>Motivazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Assente – completamente negativo</td> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td>Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo</td> </tr> <tr> <td>0,2</td> <td>Negativo</td> </tr> <tr> <td>0,3</td> <td>Gravemente insufficiente</td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td>Insufficiente</td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td>Appena insufficiente</td> </tr> <tr> <td>0,6</td> <td>Sufficiente</td> </tr> <tr> <td>0,7</td> <td>Discreto</td> </tr> <tr> <td>0,8</td> <td>Buono</td> </tr> <tr> <td>0,9</td> <td>Ottimo</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Eccellente</td> </tr> </tbody> </table>	Coefficiente di prestazione	Motivazioni	0	Assente – completamente negativo	0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo	0,2	Negativo	0,3	Gravemente insufficiente	0,4	Insufficiente	0,5	Appena insufficiente	0,6	Sufficiente	0,7	Discreto	0,8	Buono	0,9	Ottimo	1	Eccellente	<b>7</b>
Coefficiente di prestazione	Motivazioni																									
0	Assente – completamente negativo																									
0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo																									
0,2	Negativo																									
0,3	Gravemente insufficiente																									
0,4	Insufficiente																									
0,5	Appena insufficiente																									
0,6	Sufficiente																									
0,7	Discreto																									
0,8	Buono																									
0,9	Ottimo																									
1	Eccellente																									
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>																								

Con riferimento ai criteri A1, A2 e A5, i valori di offerta del concorrente dovranno essere espressi in cifra, con al massimo una cifra decimale.

#### 21.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE (MAX 30 PUNTI)

Punteggio massimo da assegnare all'offerta economica dell'Impresa Concorrente X, è di 30 PUNTI valutati secondo i seguenti criteri:

	Criterio	Peso

		(Bi)
B.1	<p><b>Valore complessivo dell'investimento offerto per la riqualificazione energetica degli edifici secondo la seguente formula:</b></p> $P_{B1X} = \frac{C_{TOTX}}{C_{TOTM}} \times 15$ <p>Ove:</p> <p>P<sub>B1X</sub> è il punteggio da assegnare all'offerta dell'impresa concorrente X</p> <p>C<sub>TOTX</sub> è il valore dell'investimento dell'impresa concorrente X</p> <p>C<sub>TOTM</sub> è il valore dell'investimento massimo offerto tra i concorrenti</p> <p>L'Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in <b>allegato alla lettera 'F' compilando contestualmente l'allegato 'G'</b> a comprova dell'offerta superiore alle soglie minime 'Imin' indicate per ciascun Comune riportate nell'allegato 'B'.</p>	15
B.2	<p><b>Valore di Risparmio di Bilancio per i Comuni per il Periodo di Concessione r<sub>bl off tot</sub> secondo la seguente formula:</b></p> $P_{B2X} = \frac{r_{bl\ off\ tot\ X}}{r_{bl\ off\ tot\ M}} \times 15$ <p>Ove:</p> <p>P<sub>B2X</sub> è il punteggio da assegnare all'offerta dell'impresa concorrente X</p> <p>r<sub>bl off totM</sub> è il risparmio massimo offerto tra i concorrenti</p> <p>r<sub>bl off totX</sub> è il risparmio offerto dall'impresa concorrente X</p> <p>L'Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in <b>allegato sotto la lettera 'H'</b></p>	15
	<b>Totale</b>	<b>30</b>

### 21.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo metodologico aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**Pi** = punteggio concorrente *i*;

**Cai** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**Cbi** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....  
**Cni** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**Pa** = peso criterio di valutazione *a*;

**Pb** = peso criterio di valutazione *b*;

.....  
**Pn** = peso criterio di valutazione *n*.

## 22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

**Seggio di gara:** presieduto dal Responsabile della procedura di gara con l'assistenza di due dipendenti appartenenti all'Unione Montana Alta Val Tanaro – CUC o al GAL Mongioie;

**Commissione giudicatrice:** nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **lunedì 20 aprile alle ore 10:00** presso la sede della C.U.C. Unione Montana Alta Val Tanaro – Via al Santuario, 2 – 12075 Gressio CN, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti attraverso la funzionalità “Comunicazioni”, presente sulla piattaforma TRASPARE.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Responsabile della procedura di gara, né dall'Amministrazione aggiudicatrice né dagli altri concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase (amministrativa-tecnica-economica).

Le sedute pubbliche si terranno secondo il seguente ordine:

- 1) nella prima seduta pubblica, il **Seggio di gara** procederà, accedendo alla piattaforma TRASPARE, ad esaminare la documentazione amministrativa, alla verifica della completezza e regolarità di detta documentazione alla luce delle prescrizioni previste disciplinare di gara, all'attivazione dell'eventuale soccorso istruttorio, e all'abilitazione alla gara dei concorrenti; il Seggio di gara potrà sospendere la seduta pubblica, per procedere all'adozione del provvedimento amministrativo di ammissione/esclusione.
- 2) nella seconda seduta pubblica il **Seggio di gara**, procederà a visionare ed esaminare la completezza formale delle offerte tecniche ai fini della loro valutazione
- 3) In una o più apposite sedute riservate, la **Commissione giudicatrice** procederà:
  - alla valutazione delle offerte tecniche;

- all'attribuzione del punteggio tecnico.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della procedura di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi o dell'offerta tecnica;
  - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
  - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
- 4) Terminato l'esame delle Offerte Tecniche relativamente ai criteri di valutazione di natura tecnica, sarà fissata un'apposita riunione del **Seggio di gara** aperta al pubblico per procedere
- alla comunicazione dei punteggi tecnici complessivi attribuiti;
  - al solo fine di consentire la conclusione del procedimento di gara telematico all'apertura ("sblocco") della busta telematica "Offerta economica" presentata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 18.1 del presente disciplinare di gara
  - all'apertura degli Allegati "F", "G", "H", del Modello D e del PEF;
  - all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
  - alla formulazione extra Piattaforma della classifica della gara.
- 5) All'esito della graduatoria, in una o più apposite sedute riservate, la **Commissione giudicatrice** procederà a valutare la sostenibilità e la congruità dell'offerta prima in graduatoria sulla base di quanto disciplinato al successivo paragrafo 24.

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio complessivo, sarà reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio tecnico.

Le sedute pubbliche si terranno nella sede della CUC Unione Montana Alta Val Tanaro sita in Garessio Via Santuario, 2 e verranno svolte nelle date comunicate, con congruo anticipo, tramite convocazione attraverso la funzionalità "Comunicazioni", presente sulla piattaforma TRASPARE, nell'interfaccia della procedura.

### **Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche**

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla registrazione della presenza. Alle sedute aperte al pubblico potranno rendere dichiarazioni i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

## **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Amministrazione aggiudicatrice pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **24. VERIFICA SOSTENIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE OFFERTE.**

Indipendentemente del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, il Responsabile della Procedura di gara, con l'ausilio della Commissione giudicatrice, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta risultata prima in graduatoria.

Il Responsabile della procedura di gara, con l'ausilio della Commissione giudicatrice, potrà richiedere per iscritto al concorrente, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute necessarie.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della procedura di gara, con l'ausilio della Commissione giudicatrice, potrà esaminare in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile della procedura di gara potrà escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso non sostenibili e non congrue.

## **25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della procedura di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta a seguito delle verifiche di cui al paragrafo precedente 27.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione aggiudicatrice prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione aggiudicatrice aggiudica la concessione.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Entro 30 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere un Contratto Quadro con il GAL MONGIOIE.

Posto che, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione del Contratto Attuativo EPC di Concessione di Servizi può avvenire solamente a seguito della approvazione del Progetto Definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, l'aggiudicatario, nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si impegna entro 60 giorni dalla stipula del Contratto Quadro, a presentare a ciascun Comune Concedente, il Progetto Definitivo degli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica, redatti conformemente alla normativa vigente e sulla base delle indicazioni e relazioni progettuali tecnici ed economici altra documentazione tecnica presentata quale offerta in sede di gara, necessari per poter sottoscrivere il contratto di concessione con il Comune. Ove necessario, il Progetto Definitivo dovrà essere corredato di tutte le autorizzazioni ed assensi da parte degli Enti competenti per l'ottenimento del titolo edilizio e per la realizzazione dell'intervento.

I costi di validazione e verifica del progetto presentato sono a carico dell'aggiudicatario della gara. Il Progetto Definitivo sarà approvato dai Comuni entro 30 giorni dalla trasmissione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi all'obbligo di presentare, entro il termine suindicato, la progettazione definitiva per l'approvazione, non si potrà dare luogo alla sottoscrizione del Contratto Attuativo EPC di Concessione di Servizi per fatto attribuibile all'aggiudicatario, con le relative conseguenze anche in ordine all'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Allo stesso modo, nel caso in cui la progettazione definitiva non possa essere approvata entro i termini stabiliti per qualunque fatto attribuibile all'aggiudicatario, ciò comporterà l'impossibilità di addivenire alla sottoscrizione del contratto per fatto attribuibile all'aggiudicatario, con le relative conseguenze anche in ordine all'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la sottoscrizione del Contratto Attuativo di Concessione di Servizi può avvenire solamente a seguito della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. L'aggiudicatario, pertanto, a seguito della intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, dovrà presentare la predetta documentazione.



Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto Attuativo di Concessione di Servizi stabilisce la risoluzione del rapporto di concessione nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto, salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

L'Aggiudicatario, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, dovrà produrre copia dell'Atto costitutivo del medesimo contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate.

Tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione del Contratto Attuativo, il Comune ha la facoltà di chiedere un confronto con l'Aggiudicatario, al fine di chiarire aspetti di dettaglio anche inerenti eventuali accorgimenti tecnici relativi all'esecuzione dei contratti. In ogni caso, le parti hanno l'obbligo di stipulare il Contratto Attuativo di Concessione di Servizi (EPC) entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo.

La stipulazione del Contratto di Concessione avverrà a cura e con l'assistenza organizzativa del GAL MONGIOIE

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al GAL MONGIOIE entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.000,00.

Il GAL MONGIOIE comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il **Foro di Cuneo e TAR Regione Piemonte**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il presente procedimento rientra nell'ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno partecipare alla procedura selezionatoria. I soggetti interessati rientrano nelle categorie specificate nel modello: "Dichiarazione di partecipazione" allegato al presente disciplinare. I dati oggetto di trattamento sono specificati nel sopracitato modello e negli ulteriori documenti di gara e rientrano in quelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.

Il Titolare del trattamento ai fini della procedura sono:

- GAL MONGIOIE SCAL., con il ruolo di amministrazione aggiudicatrice, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 0174.780147 - e-mail [info@galmangioie.it](mailto:info@galmangioie.it) – pec [galmangioie@pec.it](mailto:galmangioie@pec.it)

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento della concessione, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento della concessione; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il responsabile per la protezione dei dati personali dell'amministrazione aggiudicatrice è contattabile all'indirizzo email: [info@galmangioie.it](mailto:info@galmangioie.it)

## **28. ALLEGATI**

- Allegato A Scheda degli Edifici
- Allegato B Baseline di Riferimento per i Consumi ed il Canone
- Allegato C Scheda Risparmio Gas Metano Offerto
- Allegato D Scheda Vita Utile degli Interventi
- Allegato E Scheda per eventuale certificazione NZEB
- Allegato F Scheda Determinazione Importo dei Lavori Offerti
- Allegato G Scheda Determinazione del Valore degli Investimenti offerti
- Allegato H Scheda Determinazione del Valore attuale dello Sgravio di Bilancio offerto